

## Accesso Documentale

L'accesso documentale è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e consiste nel diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi da parte di qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

L'istanza di Accesso Documentale può essere presentata con le seguenti modalità:

- in via informale mediante presentazione diretta presso la sede di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. via Pola 12/14, 20124 MILANO;
- in via formale ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:
  - a) in via telematica tramite PEC secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, da inviare al seguente indirizzo [calspa@lamiappec.it](mailto:calspa@lamiappec.it)
  - b) in forma cartacea, tramite raccomandata A/R in busta chiusa, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. via Pola 12/14, 20124 MILANO.

L'accesso è formulato mediante un'istanza scritta, redatta utilizzando il modulo sotto riportato o su altro supporto cartaceo, in cui devono essere comunque indicati gli estremi del documento oggetto dell'accesso (o gli elementi che ne consentono l'individuazione). Il richiedente deve dimostrare la propria identità (o i poteri di rappresentanza del soggetto interessato) e specificare la motivazione connessa all'oggetto della richiesta. L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del documento di identità del richiedente. L'accesso può essere esercitato anche senza particolari formalità presentando la richiesta verbalmente, purché vengano fornite le stesse informazioni da indicare nell'istanza scritta.

Per la richiesta di Accesso Documentale si consiglia utilizzare preferibilmente il seguente modulo:

### **MODULO D**

La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio dei documenti richiesti avviene previo pagamento:

- 1) dei costi di riproduzione cartacea (ove richiesta):
  - a. pari a Euro 0,20/pagina - formato A4
  - b. pari a Euro 0,30/foglio - formato A3
  - c. rimborso spese sostenute per elaborati grafici (cartografie e simili);
- 2) dei costi di riproduzione su DVD o altro supporto materiale (ove richiesto o qualora, per la tipologia dei documenti, non sia possibile la spedizione attraverso la posta certificata), pari a Euro 1/DVD o altro supporto materiale;
- 3) dei costi di bollo in caso di richiesta di copie autentiche;
- 4) dei diritti di ricerca e di visura, per ogni istanza di accesso:
  - a. pari a Euro 15,00 per i documenti che necessitano di oscuramento di dati;
  - b. pari a Euro 3,00 per i documenti che non necessitano di oscuramento di dati.

L'importo dovuto per l'istanza di accesso verrà comunicato all'atto dell'accoglimento della richiesta, unitamente alle coordinate bancarie da utilizzare per il versamento e alla relativa causale "Accesso documentale - Rimborso costi e diritti"

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza scritta o dalla presentazione della richiesta informale. Se la richiesta è irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, la Società, entro dieci giorni, provvede a darne comunicazione al richiedente tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a comprovarne l'invio. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata

Nel caso in cui la Società individui soggetti "controinteressati", ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, è tenuta a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla medesima richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, la Società decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. Il rifiuto o la limitazione del diritto di accesso sono ammessi nei casi e nei limiti dell'art. 24 della legge 241/1990 e devono essere motivati con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come è stata proposta. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25, comma 4, della legge 241/1990.

Avverso i provvedimenti di differimento, di rigetto totale o parziale, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, è possibile, l'interessato può presentare entro il termine di trenta giorni ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), al Tribunale Amministrativo Regionale il quale, se ne ricorrono i presupposti, ordina alla Società l'esibizione dei documenti richiesti.